



## COMUNE DI BIENNO

### REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della L.R. n. 6/2010

#### ART. 1

##### OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e dalla D.G.R. n. X/5519 del 2 Agosto 2016, disciplina le modalità di svolgimento delle sagre nel territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.

Esso ha lo scopo di programmare e calendarizzare tutti gli eventi temporanei organizzati sul suolo comunale, al fine di verificarne la sostenibilità e garantirne la necessaria visibilità al pubblico.

#### ART. 2

##### DEFINIZIONI

- SAGRA (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010):  
ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- FIERA (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010):  
la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010):  
L'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

#### ART. 3

##### ELENCO DELLE FIERE E DELLE SAGRE

Potranno essere svolte nel territorio comunale solo le manifestazioni inserite nell'Elenco annuale delle Fiere e delle Sagre redatto ed approvato dal Comune.

A tal fine gli organizzatori dovranno depositare entro il **10 Novembre di ogni anno**, le istanze per lo svolgimento delle manifestazioni interessanti l'anno successivo.

Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più Comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei Comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.

L'istanza deve contenere, a pena d'inammissibilità:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;

- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

**La Giunta Comunale** ne valuterà i contenuti e qualora ne ricorra la necessità, potrà concedere un termine per la sua integrazione. Sarà successivamente emesso un Atto d'Approvazione, recante le modalità e le condizioni di svolgimento della manifestazione.

In caso di sovrapposizione di due o più eventi nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglierà le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a. sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b. forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c. anni di svolgimento della sagra;
- d. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Per l'istanza in contrasto, sarà proposta una diversa data/modalità di svolgimento, al fine di renderla compatibile con la programmazione del Comune e solo in caso di divergenze insormontabili sarà rigettata.

Altresì sarà rigettata l'istanza in contrasto con atti di pianificazione e programmazione regionale e comunale

L'Elenco delle Fiere e delle Sagre sarà approvato con Delibera di Giunta Comunale **entro il 30 Novembre di ogni anno**; sarà successivamente caricato sull'apposita piattaforma informatica della Regione Lombardia **entro il 15 Dicembre di ogni anno**, al fine del suo inserimento nel **Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre**.

#### **ART. 4**

##### **MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE**

L'Elenco delle Fiere e delle Sagre, inserito nel Calendario Regionale, può essere integrato o modificato solo dalla **Giunta Comunale**.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi alla **Giunta Comunale** almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie.

L'Atto di Approvazione dell'istanza per lo svolgimento della nuova manifestazione è concesso dalla Giunta Comunale.

Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, il termine dei 30 giorni può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

## **ART. 5**

### **PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE**

L'istanza d'inserimento della manifestazione nell'Elenco delle Fiere e delle Sagre ed il successivo Atto d'Approvazione, non costituiscono titolo autorizzatorio per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, dovrà essere accessoria e non esclusiva.

In relazione alla tipologia dell'evento, le procedure autorizzatorie e gli eventuali atti di assenso (in materia: amministrativa; pubblica sicurezza; igienico-sanitaria; pubblici spettacoli; impatto acustico; veterinaria, ecc), dovranno essere espletate ed ottenuti, nei termini di legge e prima dell'inizio dell'evento, per mezzo dello Sportello **SUAP preposto**.

## **ART. 6**

### **LIMITAZIONI E CONDIZIONI:**

Per motivi di rilevante interesse pubblico (di sicurezza e d'ordine pubblico, per problemi di viabilità, per la salvaguardia di aree sottoposte a tutela artistica, storica, paesaggistica ed ambientale, ecc.) le istanze per lo svolgimento delle manifestazioni potranno essere respinte, oppure assoggettate a particolari condizioni e limitazioni, nella materia indicativa ma non esaustiva, che segue:

- DURATA DELL'EVENTO;
- ORARIO DI SVOLGIMENTO;
- DEPOSITO CAUZIONALE

## **ART. 7**

### **AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE**

Il territorio comunale interessato alle manifestazioni è il seguente:

- CENTRO STORICO DI BIENNO;
- AREA ESTERNO AL CENTRO STORICO DI BIENNO;
- CENTRO STORICO DEL BORGO DI PRESTINE;
- AREA ESTERNA AL CENTRO STORICO DEL BORGO DI PRESTINE;
- LOCALITA': CAMPOLARO, VAL DAJONE E CAMPOLUNGO.

## **ART. 8**

### **DOTAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'EVENTO**

Le aree interessate dalla manifestazione dovranno essere dotate di:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

## **ART. 9**

### **CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Per l'utilizzo del suolo pubblico è necessario richiedere ed ottenere la relativa concessione, **con la conseguente previsione del corrispettivo da versare**, o il patrocinio da parte del Comune per avere l'esenzione.

## **ART. 10**

### **COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI DEL COMUNE**

Durante lo svolgimento di una manifestazione potranno partecipare alla stessa, solo gli operatori commerciali ed artigiani che normalmente esercitano la loro attività sul territorio comunale, in ragione dell'attività permanente già in essere.

Tuttavia, tutte le variazioni straordinarie d'esercizio (orari, superfici, ecc.), poste in essere durante l'evento o nel periodo che lo precede o segue – per meglio beneficiare dello stesso – potranno essere attuate dagli stessi solo previa intesa con gli organizzatori dell'evento e con il Comune.

#### **ART. 11**

##### **PARTECIPAZIONI DEGLI OPERATORI ESTERNI AL COMUNE**

Non potranno partecipare alla manifestazione, aprire o svolgere la loro attività sul territorio comunale, gli operatori commerciali ed artigiani con sede esterna al Comune o che svolgano attività in forma temporanea (da ricollegarsi solo all'evento), ad eccezione di quelli annoverati tra i partecipanti dagli organizzatori.

#### **ART. 12**

##### **RIFIUTI**

Gli eventi organizzati nel Comune di Bienna dovranno utilizzare materiale compostabile, ed in genere materiale che vada a gravare il meno possibile sulla raccolta dei rifiuti indifferenziati. A tal proposito la Giunta Comunale potrà prevedere il versamento di una somma di denaro a titolo di cauzione e/o tassa/corrispettivo per i rifiuti prodotti dall'evento. L'organizzatore dovrà rispettare tutte le disposizioni comunali in materia di conferimento dei rifiuti.

#### **ART. 13**

##### **DEROGHE**

Il Sindaco può derogare alle **previsioni summenzionate**.

#### **ART. 14**

##### **SANZIONI**

Fatte salve le sanzioni comminate dalla Legge in materia specifica e fatta salva l'azione penale, la violazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 200,00€ ad un massimo di 1.500,00€ e la sanzione accessoria dell'interruzione immediata di qualsiasi manifestazione o attività in essere.

#### **ART. 15**

##### **APPROVAZIONE**

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere della commissione consultiva di cui all'art.19 della l.r. 6/2010, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.

#### **ART. 16**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla L.R. 6/2010, dalla D.G.R. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.